

N. 01475/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2016, proposto da:

*Ge Medical System Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv.
Roberto Calabresi, Lapo Guadalupi, Andrea Di Leo, Valerio
Zicaro, Francesca Romana Correnti, con domicilio eletto presso
Valerio Zicaro in Cosenza, piazza Zumbini N.72;*

contro

*Asp Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Belvedere,
con domicilio eletto presso Bruno Doria in Catanzaro, viale Pio
X,63;*

per l'annullamento

*del provvedimento prot.58297/16 di esclusione della ditta
ricorrente dalla procedura aperta per la fornitura di ecografi
multidisciplinari di varia fascia e di un apparecchio per la*

misurazione elastografiche sul fegato per la valutazione della fibrosi epatica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asp Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che GE Medical system Italia s.p.a. è stata esclusa dalla gara de qua per non avere prodotto, in forma originale o in copia autentica, la procura rilasciata alla sottoscrittrice dell'offerta Sara Chicca (ipotesi prevista dal bando a pena di esclusione), essendo stato allegato un semplice stralcio del libro sociale, contenente il verbale di consiglio di amministrazione del 23.12.2013, nel quale vengono, tra l'altro, conferiti i poteri alla predetta sottoscrittrice;

Ritenuto che col termine procura deve intendersi qualsiasi titolo idoneo a legittimare il potere di sottoscrivere l'offerta in nome e per conto della società partecipante e, quindi, anche un verbale di consiglio di amministrazione;

Osservato che la clausola del bando che impone l'obbligo di produrre in forma originale o in copia autentica, a pena di esclusione, la procura a sottoscrivere l'offerta, non appare conforme alle previsioni di cui all'art. 46, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006, posto che la presentazione di una semplice copia della procura non determina un'ipotesi di "incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza

dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali", ma semmai un'ipotesi di "incertezza relativa", sanabile mediante soccorso istruttorio;

Ritenuto sussistere, in relazione a quanto sopra, i presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso;

Ritenuto di poter compensare le spese del processo, attesa la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato atto di esclusione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

